



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41 DEL 29-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MERATE E SOVICO

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	CICERI Marco	Sì	
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	ROSSETTI Marcello	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	MOTTA Adriano	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	SALA Luisa	Sì	
5	FEUDALE FOTI Matteo	Sì					
6	SAINI Lilliana	Sì					
7	SAINI Rosalba Maria	Sì					
8	BASSI Laura Cinzia	Sì					
9	LISSONI Giuseppe	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Sì	
2	CURTI Laura	Sì	

Assiste il Segretario Generale Dr. ENZO MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento Il Presidente

Al termine il Presidente apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 29.09.2014 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in data 30/06/2014 è scaduta la convenzione col Comune di Cesano Maderno per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Generale, approvata con propria deliberazione n. 6 del 28/02/2013;
- che attualmente la Segreteria di Sovico è retta, a scavalco fino al 30/09/2014, dal Dr. Enzo Marino, Segretario Generale della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Meda e Grandate;
- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale coprire l'ufficio di Segreteria Generale mediante stipula di una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, al fine di poter ottimizzare le attività dell'Ente sia sotto un profilo organizzativo che economico ma, nel contempo, garantendo la presenza di un Segretario Generale di cui potersi avvalere per tutte le esigenze istituzionali ed organizzative dell'Ente.

Considerato:

- che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, convenzioni per l'ufficio di Segreteria Generale, così come previsto dall'art. 10 del DPR 465/1997 e s.m.i..
- che la medesima facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Generale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è prevista dall'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto:

- che, a seguito di colloqui intercorsi tra il Sindaco del Comune di Merate e del Comune di Sovico, sono state raggiunte le intese per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Generale tra i Comuni di Merate e Sovico, ai sensi dell'art. 10 del DPR 465/1997 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2019, con possibilità di prorogare la convenzione per volontà espressa delle parti;
- che il Comune Capo Convenzione sarà quello di Merate;
- che il dr. Mario Blandino, Segretario Generale titolare della Segreteria del Comune di Merate, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la nuova segreteria convenzionata con il Comune di Sovico con decorrenza dal 01/10/2014;
- che i Comuni sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- che in base alle disposizioni in materia di classificazioni dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Generale, di cui alle tabelle A e B allegate al DPR 749/1972, la Segreteria Generale sarà classificata in classe II^a, in quanto la popolazione complessiva residente al 31/12/2013

ammonta a n. 23.208 abitanti, di cui per il Comune di Merate n. 14.907 e per il Comune di Sovico n. 8.301;

Visto l'allegato schema di convenzione (Allegato "A") con il quale si disciplinano i punti cardine riguardanti:

- a) l'individuazione del Comune capo-convenzione;
- b) l'individuazione del Comune competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
- c) l'articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Generale;
- d) l'individuazione della classe della convenzione di segreteria;
- e) le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati;
- f) la durata e le cause di scioglimento della convenzione;
- g) la determinazione della ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
- h) la disciplina delle ferie, dei congedi e delle aspettative del Segretario Generale;
- i) i reciproci obblighi e garanzie;

Visti:

- gli artt. 30, 42, 98 comma 3 e 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato "B");
- la deliberazione n. 150/1999 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno, che disciplina la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria;

Con voti favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (Ciceri Marco, Rossetti Marcello, Motta Adriano, Sala Luisa) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante.
2. Di istituire tra i Comuni di Merate e Sovico il servizio associato per lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata del servizio di segreteria generale, mediante l'istituto della convenzione di cui agli artt. 30 e 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che il Comune Capo Convenzione sarà quello di Merate.
3. Di approvare in ogni sua parte lo schema di convenzione, già allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Merate ed al Ministero dell'Interno – Prefettura Ufficio Territoriale di Milano – Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'assunzione degli atti conseguenti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (Ciceri Marco, Rossetti Marcello, Motta Adriano, Sala Luisa) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI
DI MERATE E SOVICO**

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____;

TRA

- Il Comune di Merate, rappresentato dal Sig. Massironi Andrea, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ____ del __.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito denominato anche come Comune "Capo Convenzione" ;
- Il Comune di Sovico, rappresentato dal Sig. Colombo Alfredo, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ____ del __.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

- Che le Amministrazioni Comunali di Merate e Sovico intendono avvalersi della facoltà prevista dagli articoli 10 del D.P.R. 465/1997 e 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000, che così recita: "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" e di stipulare una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, con una popolazione complessiva residente al 31.12.2013 di n. 23.208 abitanti, e, pertanto, la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli Enti anche un risparmio economico.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

I Comuni di Merate e Sovico stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

Art. 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di Merate è individuato quale Comune capo-convenzione.

Art. 3

Nomina e revoca del Segretario

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione di Merate. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative direttamente proporzionale alla struttura organizzativa di ciascun Comune, correlandole in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

La distribuzione delle 36 ore settimanali lavorative sarà stabilita successivamente tra i Sindaci ed il Segretario Comunale.

Art. 5

Classe della convenzione di segreteria

La presente convenzione è classificata nella fascia II a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972, in quanto la popolazione complessiva residente al 31.12.2013 ammonta a n. 23.208 abitanti, di cui per il Comune di Merate n. 14.907 e per il Comune di Sovico n. 8.301.

Art. 6

Trattamento economico del Segretario Comunale

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsione dell'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011) posta a carico del solo Comune di Sovico, che la rimborserà al Comune di Merate.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Nell'attribuzione della retribuzione correlata ai risultati raggiunti ex art. 42 del C.C.N.L. 1998/2001 del comparto S.C. e P. e nel rispetto del limite ivi previsto, si terrà conto della valutazione espressa dai singoli Sindaci, attribuendo ad ognuno dei Comuni un peso pari al loro concorso nella spesa.

Art. 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire al Comune di Sovico tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi al Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale di Milano - Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia dovrà essere effettuata dal Comune di Merate.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione ha durata sino al 30 settembre 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2014.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per scadenza naturale della convenzione;
- b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- c) per recesso unilaterale delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale titolare avrà la facoltà (ove ne esistano i presupposti di legge) di optare per la titolarità di uno dei Comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale di Milano - Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Art. 9

Rapporti economici

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita nel modo seguente e in considerazione della complessità delle problematiche dei medesimi Enti e in base alla realtà organizzativa presente all'interno degli stessi :

Merate: 70 %

Sovico: 30%

Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali.

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre il Comune convenzionato provvederà a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

È fatta salva la possibilità per il Comune convenzionato di avvalersi del Comune capo-convenzione per l'erogazione anche di tali oneri.

Art. 10

Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Alla sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata si provvede mediante richiesta del Sindaco del Comune capo-convenzione, o mediante vice-Segretario nominato dal Comune capo-convenzione tra i funzionari di categoria D in possesso dei requisiti di legge e del Regolamento di Organizzazione del Comune di Merate.

Art. 11

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 12

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Il Sindaco del Comune di Merate

Il Sindaco del Comune di Sovico



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. *42* del 29.09.2014 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MERATE E SOVICO

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addi, *25.09.2014*

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Enzo Marino)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE: *IN ORDINE ALLA PENA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE*

Addi, *25.09.2014*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 02 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 29 SET. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 02 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO